



STUDIO LEGALE **M**
Avv. MARIANNA VETRANO

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il sig. **LA GATTA ALFREDO** (C.F. LGTLRD72P11F839N) nato a Napoli il 11/09/1972 e residente in Pomigliano d'Arco (NA) via Magellano n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J), del foro di Nola, elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11, 80030 (NA), fax 0823751400, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrente –

Contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz, n. 11, 80134, Napoli, PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, dpit@postacert.istruzione.it.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz, n. 11, 80134, Napoli, PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, drca@postacert.istruzione.it.

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, rappresentato, difeso e

domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz, n. 11, 80134, Napoli, PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, uspna@postacert.istruzione.it .

- resistenti –

nei confronti di

tutti i docenti ITP classe di concorso B003 (Laboratori di fisica) e B015 (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO che hanno presentato per la provincia di Napoli regolarmente la domanda di partecipazione alla seconda fascia delle GPS, e che, in virtù dell'inserimento del suddetto ricorrente nelle graduatorie per le quali hanno presentato domanda, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Inaudita altera parte ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito – stante anche la pubblicazione delle nuove graduatorie di seconda fascia GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e del personale educativo - valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) avvenuta in data 09/08/2021 con protocollo n. 0014069, e la pubblicazione, in data 06/09/2021, del bollettino con cui è avvenuta l'attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche attraverso la nuova procedura di scelta delle 150 scuole generato dal sistema informativo del Ministero, effettuata anche dall'odierno ricorrente su Istanze on line, introdotta col decreto sostegni bis - e, in particolare:

- **La correzione del punteggio e dell'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS, con l'attribuzione di un totale complessivo di 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e 74 (settantaquattro) punti sulla classe di concorso B015, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del ricorrente.**

PREMESSA IN FATTO

- 1) Premesso che il ricorrente è un docente plurispecializzato della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso B003 Laboratori di fisica e classe di concorso B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, diplomato in Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Elettrotecnica ed autoreazione, nonché in Ragioniere e Perito Commerciale, in possesso dei 24 CFU - crediti formativi universitari nelle materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche.
- 2) Ha presentato regolarmente e nei termini domanda d'inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola

secondaria di secondo grado sulle suddette classi di concorso - valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la provincia di Napoli.

- 3) A seguito di tale domanda, è stato inserito con riserva nella prima fascia delle GPS di Napoli, in quanto vi era un contenzioso in corso dinanzi al Tar Lazio Roma, non ancora concluso, la cui cautelare positiva gli consentiva di restare in prima fascia GPS.
- 4) Tuttavia, a seguito di tale provvedimento giudiziale sfavorevole, veniva inserito nella seconda fascia delle GPS, così come risultante dal provvedimento di rettifica comunicato al ricorrente via mail e presente sul portale di istanze on line, che si allega.
- 5) A seguito dell'inserimento di altri docenti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS, in data 09/08/2021, con protocollo n. 0014069, venivano pubblicate nuovamente tutte le Graduatorie, sia di prima che di seconda fascia.
- 6) Tuttavia, per mero errore materiale l'odierno ricorrente veniva inserito in seconda fascia GPS con riserva e con punteggio di zero su entrambe le classi di concorso, a fronte dei 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e dei 74 (settantaquattro punti) sulla classe di concorso B015.
- 7) Ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, trattasi questo di un palese errore materiale, sia per quanto concerne il punteggio attribuito che l'inserimento del ricorrente con riserva in seconda fascia GPS, in quanto lo stesso dovrebbe esserci a pieno titolo.
- 8) In data 09/08/2021 l'odierno ricorrente ha inviato, tramite pec, all'USR Campania e all'ATP di Napoli, un reclamo in autotutela, senza alcun esito; inoltre, qualche giorno dopo ha depositato tale reclamo anche in forma cartacea, ma nulla sono valsi i tentativi di ottenere la rettifica del punteggio e l'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS.
- 9) Pertanto è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria competente.

* * * * *

Rilevato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti del ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti; pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede:

- **La correzione del punteggio e l'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS, con l'attribuzione di un totale complessivo di 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e 74 (settantaquattro) punti sulla classe di concorso B015, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del ricorrente.**

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

- 1) **Giurisdizione e competenza del giudice ordinario adito.**

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 413 cpc le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Sul punto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass.Sez. Unite, 16756/2014).

Il D.M. 640/2017 art. 9 co 9.4 (Cfr. Doc. 4), inoltre, prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, che così recita “*Dopo l'approvazione in via definitiva della graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.

Nel caso di specie trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto la corretta valutazione del punteggio nella seconda fascia delle GPS della provincia di Napoli.

2) Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, in quanto lo stesso ha presentato regolarmente domanda di inserimento nelle GPS, ma per un errore materiale della pubblica amministrazione, è stato inserito con riserva nella seconda fascia delle GPS e con punteggio zero. Di conseguenza sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, avendo quest'ultimo subito un pregiudizio a causa di un errore nel calcolo del punteggio effettuato dall'ATP di Napoli.

Sussiste anche la legittimazione passiva dell'ATP di Napoli in quanto trattasi della provincia scelta dal ricorrente e dell'ente che ha effettuato l'errore nel calcolo del punteggio.

B) NEL MERITO:

1) Sul reclutamento docenti e sulle graduatorie.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:

- Graduatoria ad esaurimento
- Graduatoria di merito
- Graduatorie provinciali
- Graduatorie di istituto

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Graduatorie ad esaurimento

Nelle graduatorie sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Graduatorie di merito

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedra.

Graduatorie provinciali (GPS)

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) hanno una validità biennale e consistono in due fasce di appartenenza. Il sistema è completamente digitalizzato per consentire un'assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente.

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

- abilitazione per le graduatorie dell'Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo
- specializzazione per le graduatorie di sostegno.

2) Illegittimità del provvedimento di inserimento con riserva in seconda fascia GPS.

In primis si rileva che nel merito il ricorrente è stato inserito con riserva in seconda fascia GPS.

Tale inserimento con riserva è errato, in quanto, secondo l'O.M. n. 60/2020, vengono inseriti in seconda fascia GPS chi ha il titolo per poter insegnare senza l'abilitazione. Dunque, la seconda fascia delle GPS è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria dei docenti di prima fascia con abilitazione sulla materia e/o specializzazione sul sostegno.

L'odierno ricorrente ha già conseguito il titolo per poter insegnare, ha anche i 24 cfu ed ha tutto il diritto di stare in seconda fascia GPS senza riserva.

Trattasi questo di errore materiale commesso dalla pubblica amministrazione, per il quale si chiede la correzione.

3) Illegittimità del provvedimento di calcolo del punteggio in seconda fascia GPS e la relativa posizione in graduatoria.

In secondo luogo si rileva che nel merito il ricorrente è stato inserito in seconda fascia GPS con punteggio di zero su entrambe le classi di concorso, a fronte dei 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e dei 74 (settantaquattro punti) sulla classe di concorso B015. Come si evince dalla domanda che si allega e di tutti i titoli culturali e servizi in suo possesso, trattasi questo di un palese errore materiale commesso dalla pubblica amministrazione, per il quale si chiede la correzione.

4) Fumus boni iuris e periculum in mora.

Rilevato che durante il tempo accordato per la instaurazione di un giudizio ordinario di merito e di piena cognizione, il diritto al lavoro dell'odierno ricorrente sarebbe minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile; pertanto, in richiamo alle norme costituzionali e comunitarie del diritto primario al lavoro e a vivere una vita dignitosa, nonché alla Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) secondo cui "ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione", è intenzione dell'istante richiedere il provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, diretto ad ottenere:

La correzione del punteggio e dell'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS, con l'attribuzione di un totale complessivo di 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e 74 (settantaquattro) punti sulla classe di concorso B015, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del ricorrente.

Come ben sappiamo, i presupposti per l'accoglimento del provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sono due: la probabile esistenza del diritto che il ricorrente vanta (c.d. *fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (c.d. *periculum in mora*).

Nel caso di specie, il presupposto del *fumus boni iuris* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Per quanto riguarda invece il cd. *periculum in mora*, si deduce che la pubblicazione delle nuove graduatorie di seconda fascia GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e del personale educativo - valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) è avvenuta in data 09/08/2021 con protocollo n. 0014069; invece, in data 06/09/2021 è avvenuta la pubblicazione del bollettino con cui è avvenuta l'attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche attraverso la nuova procedura di scelta delle 150 scuole generato dal sistema informativo del Ministero, effettuata anche dall'odierno ricorrente su Istanze on line, introdotta col decreto sostegni bis, nel cui elenco l'odierno ricorrente non compare.

Tuttavia, l'odierno ricorrente, col punteggio zero, si ritrova nell'ultima posizione della graduatoria di seconda fascia GPS e conseguentemente non ha ottenuto ed non otterrà mai alcun incarico, nemmeno dalle prossime convocazioni che avverranno dalle graduatorie d'istituto, quando poi ha sempre lavorato.

Dunque, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, in punto in fatto ed in diritto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni difese e conclusioni di controparte

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRELIMINARE:

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

2) IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

Previo fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre:

- **La correzione del punteggio e l'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS, con l'attribuzione di un totale complessivo di 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e 74 (settantaquattro) punti sulla classe di concorso B015, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del ricorrente.**

3) NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso;
- Accertare che l'ATP di Napoli ha effettuato un errore materiale nel calcolo del punteggio del ricorrente e nell'inserirlo con riserva nella seconda fascia delle GPS;

- **Effettuare la correzione del punteggio e l'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS dell'odierno ricorrente, con l'attribuzione di un totale complessivo di 92 (novantadue) punti sulla classe di concorso B003 e 74 (settantaquattro) punti sulla classe di concorso B015, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria del ricorrente;**
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario, il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.

4) **IN SUBORDINE:**

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

5) **IN VIA ISTRUTTORIA:**

- Si chiede di ordinare al Miur l'esibizione dell'intera documentazione agli atti ritenuta necessaria per la definizione della presente controversia.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) Domanda GPS;
- 2) Decreto di verifica e di convalida del punteggio;
- 3) Rettifica da prima a seconda fascia GPS;
- 4) Dm n. 60/2020;
- 5) Pubblicazione GPS del 09/08/2021;
- 6) Reclamo in autotutela GPS;
- 7) Pubblicazione del conferimento degli incarichi dal GPS del 06/09/2021;
- 8) Titoli culturali e di servizio.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Roccarainola, 10/09/2021

Firma

Avv. Marianna Vetrano

Documento firmato digitalmente

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Marianna Vetrano

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione del punteggio in seconda fascia GPS di Napoli e l'inserimento nella stessa con riserva dell'odierno ricorrente;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle GPS della provincia di Napoli, per il personale docente, vigenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (....);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali**, incluso quello oggetto del presente giudizio, **già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna

